

RATIO

IN TASCA

I manuali del Sistema Ratio

2023

TESTO UNICO

IMPOSTE SUI REDDITI

Il manuale di base in forma schematica dedicato all'analisi sintetica del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, arricchito dal confronto con il testo normativo, prospetti operativi e richiami a prassi e giurisprudenza.

*Comprende la versione
on line, aggiornata
costantemente durante
l'anno con le novità
normative.*

Sistema RATIO

Centro Studi Castelli Srl

TESTO UNICO IMPOSTE SUI REDDITI

D.P.R. 22.12.1986, N. 917

A cura di
Centro Studi Castelli S.r.l.

Sistema**RATIO**
Centro Studi Castelli

- Editore: Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376-77.51.30 - Fax 0376/77.01.51
Sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com
Recapito Skype: servizioclientiratio

- Stampa: Color Art
Via Industriale, 24/26 - Rodengo Saiano (BS)

Chiuso per la stampa: 31.12.2022
Prezzo al pubblico € 81,00

Art.	Capo III - Redditi di capitale	Art.	Capo VI - Redditi d'impresa
44	Redditi di capitale <i>p. 237</i>	55	Redditi d'impresa <i>p. 303</i>
45	Determinazione del reddito di capitale <i>p. 243</i>	55-bis	Imposta sul reddito d'impresa <i>p. 309</i>
46	Versamenti dei soci <i>p. 246</i>	56	Determinazione del reddito di impresa <i>p. 310</i>
47	Utili da partecipazione <i>p. 248</i>	56-bis	Altre attività agricole <i>p. 334</i>
47-bis	Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati <i>p. 259</i>	57	Ricavi <i>p. 336</i>
48	Redditi imponibili ad altro titolo <i>p. 261</i>	58	Plusvalenze <i>p. 338</i>
		59	Dividendi <i>p. 342</i>
		60	Spese per prestazioni di lavoro <i>p. 346</i>
		61	Interessi passivi <i>p. 348</i>
		62	Pro rata patrimoniale <i>p. 349</i>
Art.	Capo IV - Redditi di lavoro dipendente	63	Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese <i>p. 349</i>
49	Redditi di lavoro dipendente <i>p. 262</i>	64	Norme generali sulle componenti del reddito d'impresa <i>p. 350</i>
50	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente <i>p. 263</i>	65	Beni relativi all'impresa <i>p. 351</i>
51	Determinazione del reddito di lavoro dipendente <i>p. 268</i>	66	Imprese minori <i>p. 353</i>
52	Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente <i>p. 288</i>		
		Art.	Capo VII - Redditi diversi
		67	Redditi diversi <i>p. 380</i>
Art.	Capo V - Redditi di lavoro autonomo	68	Plusvalenze <i>p. 391</i>
53	Redditi di lavoro autonomo <i>p. 290</i>	69	Premi, vincite ed indennità <i>p. 404</i>
54	Determinazione del reddito di lavoro autonomo <i>p. 292</i>	70	Redditi di natura fondiaria <i>p. 406</i>
		71	Altri redditi <i>p. 413</i>
TITOLO II - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ			
Art.	Capo I - Soggetti passivi e disposizioni generali	87	Plusvalenze esenti <i>p. 460</i>
72	Presupposto dell'imposta <i>p. 414</i>	88	Sopravvenienze attive <i>p. 465</i>
73	Soggetti passivi <i>p. 415</i>	89	Dividendi ed interessi <i>p. 470</i>
74	Stato ed enti pubblici <i>p. 419</i>	90	Proventi immobiliari <i>p. 481</i>
75	Base imponibile <i>p. 420</i>	91	Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito <i>p. 484</i>
76	Periodo d'imposta <i>p. 422</i>	92	Variazioni delle rimanenze <i>p. 485</i>
77	Aliquota dell'imposta <i>p. 423</i>	92-bis	Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di imprese <i>p. 489</i>
78	Detrazione d'imposta per oneri <i>p. 426</i>	93	Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale <i>p. 490</i>
79	Scomputo degli acconti <i>p. 427</i>	94	Valutazione dei titoli <i>p. 492</i>
80	Ripporto o rimborso delle eccedenze <i>p. 430</i>	95	Spese per prestazioni di lavoro <i>p. 495</i>
		96	Interessi passivi <i>p. 501</i>
Art.	Capo II - Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti	97	Pro rata patrimoniale <i>p. 512</i>
Sez. I - Determinazione della base imponibile		98	Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione <i>p. 512</i>
81	Reddito complessivo <i>p. 435</i>	99	Oneri fiscali e contributivi <i>p. 513</i>
82	Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali <i>p. 440</i>	100	Oneri di utilità sociale <i>p. 517</i>
83	Determinazione del reddito complessivo <i>p. 441</i>	101	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite <i>p. 528</i>
84	Ripporto delle perdite <i>p. 448</i>	102	Ammortamento dei beni materiali <i>p. 539</i>
85	Ricavi <i>p. 452</i>		
86	Plusvalenze patrimoniali <i>p. 456</i>		

102-bis	Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate	p. 568	132	Condizioni per l'efficacia dell'opzione	p. 659
103	Ammortamento dei beni immateriali	p. 570	133	Definizione del requisito di controllo	p. 662
104	Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili	p. 573	134	Obblighi della società od ente controllante e rettifiche di consolidamento	p. 664
105	Accantonamenti di quiescenza e previdenza	p. 575	135	Determinazione delle plusvalenze per i trasferimenti infragruppo	p. 666
106	Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti	p. 581	136	Determinazione dell'imposta dovuta	p. 667
107	Altri accantonamenti	p. 584	137	Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del periodo di validità dell'opzione	p. 669
108	Spese relative a più esercizi	p. 586	138	Interruzione della tassazione di gruppo limitatamente ad una o più controllate non residenti	p. 670
109	Norme generali sui componenti del reddito d'impresa	p. 600	139	Revoca dell'opzione	p. 670
110	Norme generali sulle valutazioni	p. 605	139-bis	Recupero delle perdite compensate	p. 671
111	Imprese di assicurazioni	p. 613	140	Coordinamento con l'articolo 167	p. 671
112	Strumenti finanziari derivati	p. 615	141	Norma transitoria	p. 672
113	Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari	p. 619	142	Disposizioni applicative	p. 673
114	Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi	p. 621			
115	Opzione per la trasparenza fiscale	p. 622			
116	Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria	p. 633			
Sezione II - Consolidato nazionale					
117	Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti	p. 635	Art.	Capo III - Enti non commerciali residenti	
118	Effetti dell'esercizio dell'opzione	p. 638	143	Reddito complessivo	p. 674
119	Condizioni per l'efficacia dell'opzione	p. 640	144	Determinazione dei redditi	p. 680
120	Definizione del requisito di controllo	p. 641	145	Regime forfetario degli enti non commerciali	p. 682
121	Obblighi delle società controllate	p. 644	146	Oneri deducibili	p. 684
122	Obblighi della società od ente controllante	p. 645	147	Detrazione d'imposta per oneri	p. 685
123	Regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo	p. 645	148	Enti di tipo associativo	p. 687
124	Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio	p. 646	149	Perdita della qualifica di ente non commerciale	p. 692
125	Revoca dell'opzione	p. 649	150	Organizzazioni non lucrative di utilità sociale	p. 694
126	Limiti all'efficacia ed all'esercizio dell'opzione	p. 650			
127	Responsabilità	p. 651	Art.	Capo IV - Società ed enti commerciali non residenti	
128	Norma transitoria	p. 653	151	Reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti	p. 695
129	Disposizioni applicative	p. 654	152	Reddito di società ed enti commerciali non residenti derivante da attività svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione	p. 697
Sezione III - Consolidato mondiale					
130	Soggetti ammessi alla determinazione della unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti	p. 655	Art.	Capo V - Enti non commerciali non residenti	
131	Effetti dell'esercizio dell'opzione	p. 657	153	Reddito complessivo degli enti non commerciali non residenti	p. 699
			154	Determinazione del reddito complessivo	p. 702
			Art.	Capo VI - Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime	
			155	Ambito soggettivo ed oggettivo	p. 703

Indice per parola chiave

Parola chiave	Articolo	Argomento
Abitazione principale	Articolo 010	Oneri deducibili
	Articolo 037	Determinazione del reddito dei fabbricati
Accantonamento	Articolo 105	Accantonamenti di quiescenza e previdenza
	Articolo 106	Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti
	Articolo 107	Altri accantonamenti
Acconti	Articolo 022	Scomputo degli acconti (Irpef)
	Articolo 037	Determinazione del reddito dei fabbricati (cedolare secca)
	Articolo 079	Scomputo degli acconti (Ires)
Acc	Articolo 056	Determinazione del reddito d'impresa
	Articolo 081	Reddito complessivo
	Articolo 115	Opzione per la trasparenza fiscale
Addizionale comunale	Articolo 011	Determinazione dell'imposta
Addizionale regionale	Articolo 011	Determinazione dell'imposta
Affitto di azienda	Articolo 067	Redditi diversi
	Articolo 102	Ammortamento dei beni materiali
	Articolo 103	Ammortamento dei beni immateriali
Agenti	Articolo 017	Tassazione separata
	Articolo 053	Redditi di lavoro autonomo
	Articolo 055	Redditi d'impresa
	Articolo 066	Imprese minori
Agevolazioni tributarie	Articolo 56	Determinazione del reddito d'impresa
	Articolo 77	Aliquota dell'imposta
	Articolo 115	Opzione per la trasparenza fiscale
	Articolo 118	Effetti dell'esercizio dell'opzione
	Articolo 131	Effetti dell'esercizio dell'opzione
	Articolo 191	Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie
Agricoltura	Articolo 032	Reddito agrario
	Articolo 056-bis	Altre attività agricole
Allevamento	Articolo 056	Determinazione del reddito di impresa
Amministratori	Articolo 095	Spese per prestazioni di lavoro (Dipendente)
Ammortamento	Articolo 102	Ammortamento dei beni materiali
	Articolo 102-bis	Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate
	Articolo 103	Ammortamento dei beni immateriali
	Articolo 104	Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili
	Articolo 108	Spese relative a più esercizi
Art Bonus	Articolo 015	Detrazioni per oneri
	Articolo 100	Oneri di utilità sociale
Asili nido	Articolo 015	Detrazione per oneri
Assegni al coniuge	Articolo 003	Base imponibile
	Articolo 010	Oneri deducibili (Irpef)
Assicurazioni vita/infortuni	Articolo 015	Detrazione per oneri
Assistenza personale	Articolo 015	Detrazione per oneri
Associazione in partecipazione	Articolo 095	Spese per prestazioni di lavoro (Dipendente)
	Articolo 109	Norme generali sui componenti del reddito d'impresa
Autoconsumo	Articolo 057	Ricavi (Irpef)
	Articolo 058	Plusvalenze (Impresa)
Autotrasportatori	Articolo 066	Imprese minori
	Articolo 095	Spese per prestazioni di lavoro (Dipendente)
Avviamento	Articolo 086	Plusvalenze patrimoniali
	Articolo 103	Ammortamento dei beni immateriali
Azioni	Articolo 051	Determinazione del reddito di lavoro dipendente
	Articolo 094	Valutazione dei titoli
Bene immateriale	Articolo 067	Redditi diversi
	Articolo 103	Ammortamento dei beni immateriali
Beni ad uso promiscuo	Articolo 054	Determinazione del reddito di lavoro autonomo
	Articolo 064	Norme generali sulle componenti del reddito d'impresa
	Articolo 164	Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni
Beni in godimento a soci	Articolo 067	Redditi diversi

e familiari		
Beni strumentali	Articolo 065	Beni relativi all'impresa
Bonus edilizio	Articolo 016-bis	Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
Campione d'Italia	Articolo 188-bis	Campione d'Italia
Capital gain	Articolo 067	Redditi diversi
Cedolare secca	Articolo 037	Determinazione del reddito dei fabbricati
Cessione di azienda	Articolo 071	Altri redditi
	Articolo 086	Plusvalenze patrimoniali
Cfc	Articolo 047	Utili da partecipazione
	Articolo 089	Dividendi ed interessi
	Articolo 110	Norme generali sulle valutazioni
	Articolo 167	Disposizioni in materia di imprese estere controllate
	Articolo 168-bis	Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni
Classi catastali	Articolo 025	Redditi fondiari
Compensazione	Articolo 022	Scomputo degli acconti
Collaborazione coordinata continuativa	Articolo 050	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
Conferimento	Articolo 175	Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento
	Articolo 176	Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario
	Articolo 178	Fusioni, scissioni conferimenti di attivo scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi
	Articolo 179	Regime di neutralità fiscale
	Articolo 180	Riserve in sospensione di imposta
	Articolo 181	Perdite fiscali
Coniuge	Articolo 004	Coniugi e figli minori
Consolidato mondiale impresa	Articolo 130	Soggetti ammessi alla determinazione della unica base imponibile per il gruppo di non residenti
	Articolo 131	Effetti dell'esercizio dell'opzione
	Articolo 132	Condizioni per l'efficacia dell'opzione
	Articolo 133	Definizione del requisito di controllo
	Articolo 134	Obblighi della società od ente controllante e rettifiche di consolidamento
	Articolo 136	Determinazione dell'imposta dovuta
	Articolo 137	Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del periodo di validità dell'opzione
	Articolo 138	Interruzione della tassazione di gruppo limitatamente ad una o più controllate non residenti
	Articolo 139	Revoca dell'opzione
	Articolo 139-bis	Recupero delle perdite compensate
	Articolo 140	Coordinamento con l'articolo 167
	Articolo 141	Norma transitoria
	Articolo 142	Disposizioni applicative
Consolidato nazionale	Articolo 117	Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti
	Articolo 118	Effetti dell'esercizio dell'opzione
	Articolo 119	Condizioni per l'efficacia dell'opzione
	Articolo 120	Definizione del requisito di controllo
	Articolo 121	Obblighi delle società controllate
	Articolo 122	Obblighi della società od ente controllante
	Articolo 124	Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio
	Articolo 125	Revoca dell'opzione
	Articolo 126	Limiti all'efficacia ed all'esercizio dell'opzione
	Articolo 127	Responsabilità
	Articolo 128	Norma transitoria
	Articolo 129	Disposizioni applicative
Contribuenti minimi	Articolo 066	Imprese minori
Contributi a forma pensionistica complementare	Articolo 010	Oneri deducibili (Irpef)
Contributi in conto capitale	Articolo 088	Sopravvenienze attive
Contributi in conto impianti	Articolo 088	Sopravvenienze attive
Contributi previdenziali	Articolo 010	Oneri deducibili (Irpef)
Contributo solidarietà	Articolo 011	Determinazione dell'imposta
Controllo	Articolo 120	Definizione del requisito di controllo
	Articolo 133	Definizione del requisito di controllo
	Articolo 134	Obblighi della società od ente controllante e rettifiche di consolidamento
	Articolo 137	Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del periodo di validità

		dell'opzione	
Credito d'imposta	Articolo 140	Coordinamento con l'articolo 167	
	Articolo 011	Determinazione dell'imposta	
	Articolo 016-bis	Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici	
Criterio di cassa	Articolo 165	Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero	
	Articolo 007	Periodo d'imposta	
	Articolo 054	Determinazione del reddito di lavoro autonomo	
Criterio di competenza	Articolo 079	Scomputo degli acconti (Ires)	
	Articolo 007	Periodo d'imposta	
	Articolo 079	Scomputo degli acconti (Ires)	
Detrazione Ires	Articolo 078	Detrazione d'imposta per oneri (Società di capitali)	
Detrazione Irpef	Articolo 147	Detrazione d'imposta per oneri (Enti non commerciali)	
	Articolo 012	Detrazioni per carichi di famiglia	
	Articolo 013	Altre detrazioni	
Dividendi	Articolo 015	Detrazione per oneri	
	Articolo 016	Detrazioni per canoni di locazione	
	Articolo 044	Redditi di capitale	
	Articolo 059	Dividendi	
Doppia imposizione	Articolo 089	Dividendi ed interessi	
	Articolo 169	Accordi internazionali	
Enti non commerciali	Articolo 143	Reddito complessivo (Enti non commerciali residenti)	
	Articolo 144	Determinazione dei redditi	
	Articolo 145	Regime forfetario degli enti non commerciali	
	Articolo 146	Oneri deducibili (Ires)	
	Articolo 147	Detrazione d'imposta per oneri (Enti non commerciali)	
	Articolo 148	Enti di tipo associativo	
	Articolo 149	Perdita della qualifica di ente non commerciale	
	Articolo 150	Organizzazioni non lucrative di utilità sociale	
	Articolo 151	Reddito complessivo (Società e enti commerciali non residenti)	
	Articolo 152	Determinazione del reddito complessivo (Società ed enti commerciali non residenti)	
	Articolo 153	Reddito complessivo (Enti non commerciali non residenti)	
	Articolo 173	Scissione di società	
	Articolo 174	Applicazione analogica (Fusione e scissione)	
	Articolo 184	Applicazione analogica (Liquidazione e fallimento)	
	Enti pubblici	Articolo 144	Determinazione dei redditi
	Eredità	Articolo 187	Eredità giacente
	Erogazioni	Articolo 015	Detrazione per oneri
Articolo 078		Detrazione d'imposta per oneri (Società di capitali)	
Articolo 100		Oneri di utilità sociale	
Errore contabile	Articolo 083	Determinazione del reddito complessivo	
Fabbricati rurali	Articolo 036	Reddito dei fabbricati	
	Articolo 042	Costruzioni rurali	
Fallimento	Articolo 183	Fallimento e liquidazione coatta	
	Articolo 184	Applicazione analogica (Liquidazione e fallimento)	
Familiari a carico	Articolo 012	Detrazioni per carichi di famiglia	
Figli minori	Articolo 004	Coniugi e figli minori	
Fondi comuni di investimento	Articolo 073	Soggetti passivi	
Fusione	Articolo 172	Fusione di società	
	Articolo 174	Applicazione analogica (Fusione e scissione)	
	Articolo 178	Fusioni, scissioni conferimenti di attivo scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi	
	Articolo 179	Regime di neutralità fiscale	
	Articolo 180	Riserve in sospensione di imposta	
Impatriato	Articolo 181	Perdite fiscali	
	Articolo 024-bis	Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia	
	Articolo 189	Riferimenti legislativi ad imposte abolite	
	Articolo 111	Imprese di assicurazioni	
Imprese estere	Articolo 140	Coordinamento con l'articolo 167	
	Articolo 167	Disposizioni in materia di imprese estere controllate	
Imprese familiari	Articolo 168-bis	Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni	
	Articolo 005	Redditi prodotti in forma associata	
Imprese marittime	Articolo 155	Ambito soggettivo ed oggettivo	

	Articolo 156	Determinazione del reddito imponibile
	Articolo 157	Limiti all'esercizio dell'opzione ed alla sua efficacia
	Articolo 158	Plusvalenze e minusvalenze
	Articolo 159	Obblighi contabili
	Articolo 160	Ulteriori effetti dell'esercizio dell'opzione
	Articolo 161	Disposizioni applicative
Imprese minori	Articolo 066	Imprese minori
Imu	Articolo 041	Unità immobiliari non locate
	Articolo 099	Oneri fiscali e contributivi
Indennità	Articolo 017	Tassazione separata
	Articolo 019	Indennità di fine rapporto
	Articolo 050	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
	Articolo 051	Determinazione del reddito di lavoro dipendente
	Articolo 052	Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
	Articolo 069	Premi, vincite ed indennità
Indici sintetici di affidabilità	Articolo 056	Determinazione del reddito d'impresa
Interessi attivi	Articolo 089	Dividendi ed interessi
Interessi passivi	Articolo 061	Interessi passivi (Soggetti Irpef e società di persone)
	Articolo 096	Interessi passivi (Soggetti Ires)
Intermediario finanziario	Articolo 162-bis	Intermediari finanziari e società di partecipazione
Irap	Articolo 099	Oneri fiscali e contributivi
Ires - aspetti generali	Articolo 072	Presupposto dell'imposta
	Articolo 073	Soggetti passivi
	Articolo 074	Stato ed enti pubblici
	Articolo 075	Base imponibile
	Articolo 076	Periodo d'imposta
	Articolo 077	Aliquota dell'imposta
	Articolo 080	Riporto o rimborso delle eccedenze
	Articolo 163	Divieto della doppia imposizione
	Articolo 165	Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero
Irpef - aspetti generali	Articolo 001	Presupposto dell'imposta
	Articolo 002	Soggetti passivi
	Articolo 003	Base imponibile
	Articolo 007	Periodo d'imposta
	Articolo 011	Determinazione dell'imposta
	Articolo 163	Divieto della doppia imposizione
	Articolo 165	Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero
	Articolo 188-bis	Campione d'italia
Ivie	Articolo 070	Redditi di natura fondiaria
Ivafe	Articolo 070	Redditi di natura fondiaria
Leasing	Articolo 054	Determinazione del reddito di lavoro autonomo
	Articolo 088	Sopravvenienze attive
	Articolo 102	Ammortamento dei beni materiali
	Articolo 164	Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni
Liquidazione	Articolo 182	Liquidazione ordinaria
	Articolo 183	Fallimento e liquidazione coatta
	Articolo 184	Applicazione analogica (Liquidazione e fallimento)
Locazione	Articolo 037	Determinazione del reddito dei fabbricati
Locazione breve	Articolo 037	Determinazione del reddito dei fabbricati
Lottizzazione terreni	Articolo 067	Redditi diversi
	Articolo 068	Plusvalenze (Persone fisiche)
Mezzi di trasporto	Articolo 058	Plusvalenze (Impresa)
	Articolo 102	Ammortamento dei beni materiali
	Articolo 164	Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni
Minusvalenze	Articolo 054	Determinazione del reddito di lavoro autonomo
	Articolo 064	Norme generali sulle componenti del reddito d'impresa
	Articolo 101	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite
	Articolo 109	Norme generali sui componenti del reddito d'impresa
	Articolo 158	Plusvalenze e minusvalenze
Non residenti	Articolo 023	Applicazione dell'imposta ai non residenti
	Articolo 024	Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti
	Articolo 162	Stabile organizzazione

	Articolo 166	Imposizione in uscita
	Articolo 166-bis	Valori fiscali in ingresso
	Articolo 178	Fusioni, scissioni conferimenti di attivo scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi
	Articolo 179	Regime di neutralità fiscale
	Articolo 180	Riserve in sospensione di imposta
	Articolo 181	Perdite fiscali
Obbligazioni	Articolo 044	Redditi di capitale
Oneri	Articolo 010	Oneri deducibili (Irpef)
	Articolo 015	Detrazione per oneri
	Articolo 078	Detrazione d'imposta per oneri (Società di capitali)
	Articolo 099	Oneri fiscali e contributivi
	Articolo 100	Oneri di utilità sociale
	Articolo 146	Oneri deducibili (Ires)
	Articolo 147	Detrazione d'imposta per oneri (Enti non commerciali)
Onlus	Articolo 150	Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Opere dell'ingegno	Articolo 067	Redditi diversi
Opere di durata ultrannuale	Articolo 093	Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
Paesi black list	Articolo 168-bis	Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni
Participation exemption	Articolo 087	Plusvalenze esenti
	Articolo 175	Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento
Patent box	Articolo 055	Redditi d'impresa
Pensionato estero	Articolo 024-ter	Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel mezzogiorno
Perdite d'impresa	Articolo 056	Determinazione del reddito di impresa
	Articolo 084	Ripporto delle perdite
	Articolo 166	Imposizione in uscita
	Articolo 168-ter	Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti
	Articolo 181	Perdite fiscali
Perdite su crediti	Articolo 101	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite
	Articolo 106	Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti
Permuta di partecipazioni	Articolo 177	Scambi di partecipazioni
	Articolo 178	Fusioni, scissioni conferimenti di attivo scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi
	Articolo 179	Regime di neutralità fiscale
	Articolo 180	Riserve in sospensione di imposta
	Articolo 181	Perdite fiscali
Plusvalenze	Articolo 054	Determinazione del reddito di lavoro autonomo
	Articolo 058	Plusvalenze (Impresa)
	Articolo 067	Redditi diversi
	Articolo 068	Plusvalenze (Persone fisiche)
	Articolo 082	Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali
	Articolo 086	Plusvalenze patrimoniali
	Articolo 087	Plusvalenze esenti
	Articolo 113	Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari
	Articolo 158	Plusvalenze e minusvalenze
Pronti contro termine	Articolo 166	Imposizione in uscita
	Articolo 044	Redditi di capitale
	Articolo 045	Determinazione del reddito di capitale
	Articolo 089	Dividendi ed interessi
Proventi immobiliari	Articolo 090	Proventi immobiliari
Ravvedimento operoso	Articolo 011	Determinazione dell'imposta
	Articolo 056	Determinazione del reddito d'impresa
	Articolo 077	Aliquota dell'imposta
Reddito agrario	Articolo 032	Reddito agrario
	Articolo 033	Imputazione del reddito agrario
	Articolo 034	Determinazione del reddito agrario
	Articolo 035	Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
Reddito complessivo	Articolo 006	Classificazione dei redditi
	Articolo 008	Determinazione del reddito complessivo (Persone fisiche)
	Articolo 009	Determinazione dei redditi e delle perdite
	Articolo 081	Reddito complessivo
	Articolo 083	Determinazione del reddito complessivo (Impresa)
	Articolo 084	Ripporto delle perdite

	Articolo 091	Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito
	Articolo 099	Oneri fiscali e contributivi
	Articolo 100	Oneri di utilità sociale
	Articolo 108	Spese relative a più esercizi
	Articolo 109	Norme generali sui componenti del reddito d'impresa
	Articolo 112	Strumenti finanziari derivati
	Articolo 114	Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi
Reddito dei fabbricati	Articolo 036	Reddito dei fabbricati
	Articolo 037	Determinazione del reddito dei fabbricati
	Articolo 038	Variazione del reddito dei fabbricati
	Articolo 039	Decorrenza delle variazioni
	Articolo 040	Fabbricati di nuova costruzione
	Articolo 041	Unità immobiliari non locate
	Articolo 042	Costruzioni rurali
	Articolo 185	Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici
Reddito di capitale	Articolo 190	Redditi dei fabbricati
	Articolo 018	Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera
	Articolo 044	Redditi di capitale
	Articolo 045	Determinazione del reddito di capitale
	Articolo 048	Redditi imponibili ad altro titolo
Reddito di lavoro autonomo	Articolo 059	Dividendi
	Articolo 053	Redditi di lavoro autonomo
	Articolo 054	Determinazione del reddito di lavoro autonomo
	Articolo 060	Spese per prestazioni di lavoro (Familiari)
	Articolo 095	Spese per prestazioni di lavoro (Dipendente)
	Articolo 164	Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni
Reddito di lavoro dipendente	Articolo 049	Redditi di lavoro dipendente
	Articolo 050	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
	Articolo 051	Determinazione del reddito di lavoro dipendente
	Articolo 052	Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
Reddito di partecipazione	Articolo 005	Redditi prodotti in forma associata
	Articolo 020-bis	Redditi dei soci delle società personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione
	Articolo 047	Utili di partecipazione
	Articolo 089	Dividendi ed interessi
	Articolo 115	Opzione per la trasparenza fiscale
	Articolo 116	Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria
Reddito d'impresa	Articolo 055	Redditi d'impresa
	Articolo 056	Determinazione del reddito di impresa
	Articolo 056-bis	Altre attività agricole
	Articolo 060	Spese per prestazioni di lavoro (Familiari)
	Articolo 064	Norme generali sulle componenti del reddito d'impresa
	Articolo 065	Beni relativi all'impresa
	Articolo 066	Imprese minori
	Articolo 095	Spese per prestazioni di lavoro (Dipendente)
	Articolo 164	Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni
	Articolo 165	Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero
Reddito diverso	Articolo 182	Liquidazione ordinaria
	Articolo 183	Fallimento e liquidazione coatta
	Articolo 067	Redditi diversi
	Articolo 068	Plusvalenze (Persone fisiche)
	Articolo 069	Premi, vincite ed indennità
	Articolo 070	Redditi di natura fondiaria
	Articolo 071	Altri redditi
Reddito dominicale	Articolo 027	Reddito dominicale dei terreni
	Articolo 028	Determinazione del reddito dominicale
	Articolo 029	Variazioni del reddito dominicale
	Articolo 030	Denuncia e decorrenza delle variazioni
	Articolo 031	Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
Reddito estero	Articolo 185	Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici
	Articolo 024-bis	Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia

Reddito fondiario	Articolo 025	Redditi fondiari
	Articolo 026	Imputazione dei redditi fondiari
	Articolo 043	Immobili non produttivi di reddito fondiario
	Articolo 070	Redditi di natura fondiaria
	Articolo 090	Proventi immobiliari
Reddito immobili esteri	Articolo 070	Redditi di natura fondiaria
Reddito in natura	Articolo 001	Presupposto dell'imposta
	Articolo 051	Determinazione del reddito di lavoro dipendente
Regime di cassa	Articolo 066	Imprese minori
Regime forfettario	Articolo 066	Imprese minori
Regime fiscale privilegiato	Articolo 047-bis	Disposizioni in materia di regime fiscali privilegiati
Ricavi	Articolo 057	Ricavi (Irpef)
	Articolo 085	Ricavi (Ires)
	Articolo 109	Norme generali sui componenti del reddito d'impresa
Rimanenze	Articolo 066	Imprese minori
	Articolo 092	Variazioni delle rimanenze
	Articolo 092-bis	Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di imprese
	Articolo 093	Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
	Articolo 094	Valutazione dei titoli
Rimborso Mod. 730	Articolo 022	Scomputo degli acconti
Ritenute	Articolo 022	Scomputo degli acconti (Irpef)
Scissione	Articolo 173	Scissione di società
	Articolo 174	Applicazione analogica (Fusione e scissione)
	Articolo 178	Fusioni, scissioni conferimenti di attivo scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi
	Articolo 179	Regime di neutralità fiscale
	Articolo 180	Riserve in sospensione di imposta
	Articolo 181	Perdite fiscali
Società civili	Articolo 186	Società civili
Sopravvenienza	Articolo 088	Sopravvenienze attive
	Articolo 101	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite
Spese alberghiere	Articolo 054	Determinazione del reddito di lavoro autonomo
Spese di manutenzione e riparazione	Articolo 090	Proventi immobiliari
	Articolo 102	Ammortamento dei beni materiali
	Articolo 164	Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni
Spese di pubblicità	Articolo 108	Spese relative a più esercizi
Spese di rappresentanza	Articolo 054	Determinazione del reddito di lavoro autonomo
	Articolo 108	Spese relative a più esercizi
Spese di viaggio, vitto e alloggio	Articolo 108	Spese relative a più esercizi
Spese funebri	Articolo 015	Detrazione per oneri
Spese mediche	Articolo 010	Oneri deducibili (Irpef)
	Articolo 015	Detrazione per oneri
Spese per attività sport. ragazzi	Articolo 015	Detrazione per oneri
Spese per convegni e corsi	Articolo 054	Determinazione del reddito di lavoro autonomo
Spese telefoniche	Articolo 054	Determinazione del reddito di lavoro autonomo
	Articolo 102	Ammortamento dei beni materiali
Spese veterinarie	Articolo 015	Detrazione per oneri
Stabile organizzazione	Articolo 162	Stabile organizzazione
	Articolo 168-ter	Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti
Strumenti finanziari	Articolo 112	Strumenti finanziari derivati
Suberbonus 110%	Articolo 016-bis	Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
Tasi	Articolo 099	Oneri fiscali e contributivi
Tassazione separata	Articolo 017	Tassazione separata
	Articolo 021	Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente
Terreni edificabili	Articolo 067	Redditi diversi
	Articolo 068	Plusvalenze (Persone fisiche)
Transfer pricing	Articolo 110	Norme generali sulle valutazioni
Trasferte	Articolo 054	Determinazione del reddito di lavoro autonomo
	Articolo 095	Spese per prestazioni di lavoro (Dipendente)
Trasformazione	Articolo 170	Trasformazione della società
	Articolo 171	Trasformazione eterogenea
Trasparenza fiscale	Articolo 005	Redditi prodotti in forma associata

	Articolo 115	Opzione per la trasparenza fiscale
	Articolo 116	Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria
Trattamento integrativo redditi	Articolo 013	Altre detrazioni
Utili	Articolo 044	Redditi di capitale
	Articolo 047	Utili di partecipazione
	Articolo 059	Dividendi
	Articolo 060	Spese per prestazioni di lavoro (Familiari)
	Articolo 115	Opzione per la trasparenza fiscale
Utili reinvestiti	Articolo 168-ter	Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti
	Articolo 56	Determinazione del reddito d'impresa
	Articolo 77	Aliquota dell'imposta
	Articolo 115	Opzione per la trasparenza fiscale
	Articolo 118	Effetti dell'esercizio dell'opzione
	Articolo 131	Effetti dell'esercizio dell'opzione
Valutazione	Articolo 092	Variazioni delle rimanenze
	Articolo 092-bis	Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di imprese
	Articolo 094	Valutazione dei titoli
	Articolo 106	Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti
	Articolo 110	Norme generali sulle valutazioni
Versamenti dei soci	Articolo 046	Versamenti dei soci
Visto di conformità	Articolo 022	Scomputo degli acconti
Web	Articolo 108	Spese relative a più esercizi
Web tax	Articolo 077	Aliquota dell'imposta
White list	Articolo 168-bis	Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

L'Editore e la Direzione della Rivista declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi negli articoli.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati.

Per i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppcastelli.com

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy

Capo I - Disposizioni generali
D.P.R. 22.12.1986, n. 917



Articolo 1

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'art. 6.

Art. **1** c. 1

PRESUPPOSTO DELL'IRPEF



Tavola

Prassi e giurisprudenza

Intestazione fittizia del reddito	La materiale disponibilità ed il godimento di utili da parte di una persona fisica, che formalmente li attribuisce ad una persona giuridica, prelevandoli poi tramite un "conto soci", fa sussistere in capo alla persona fisica stessa il presupposto dell'imposta.	Tribunale di Trieste, sez. penale, sent. 30.04.1991, n. 107.
	Attribuzione ai soci di una società di capitali a ristretta compagine societaria dei redditi accertati in capo alla società stessa.	Cass., sez. tributaria, sent. 29.10.2008, n. 25939
Proventi illeciti	<ul style="list-style-type: none"> • Nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, c. 1, del Tuir, se in esse classificabili, devono intendersi ricompresi anche i proventi derivanti da atti, fatti ed attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a sequestro o confisca penali (art. 14, c. 4, L. 24.12.1993, n. 537). • Qualora i proventi illeciti non siano classificabili nelle altre categorie di cui all'art. 6, c. 1, i medesimi vengono inquadrati, anche ai fini della loro determinazione, nella categoria dei redditi diversi. 	Circ. Ag. Entrate 4.08.2006, n. 28/E, p. 43

Capo I - Disposizioni generali
D.P.R. 22.12.1986, n. 917

SOGGETTI PASSIVI

Articolo 2

1. *Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.*
2. *Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.*
- 2-bis *Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.*

Art. 2 cc. 1/2-bis

SOGGETTI PASSIVI IRPEF

SOGGETTI PASSIVI IRPEF	⇒	Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone: <ul style="list-style-type: none"> .. che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente; _____ oppure _____ .. che hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza, ai sensi del codice civile.
	⇒	Si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministero dell'Economia e dell'Finanze come Paesi a fiscalità non privilegiata ("Paesi white list").

RatioE30

Tavola

Prassi e giurisprudenza

Residenza ai fini tributari	Rileva la sussistenza degli "affari e interessi", come individuati dall'Amministrazione Finanziaria, al fine di stabilire il domicilio di una persona secondo l'art. 43 Codice Civile (rapporti patrimoniali, morali, sociali, e familiari, titolarità di cariche sociali, possesso di beni ecc.).	C.M. 2.12.1997, n. 304
Acquisto o perdita della residenza in caso di trasferimento in corso d'anno	Esistenza della residenza per l'intero periodo d'imposta se protratta per oltre 183 giorni, anche non consecutivi.	Ris. Ag. Entrate 7.08.2008, n. 351/E
Cancellazione dall'anagrafe dei residenti per trasferimento residenza all'estero in un paradiso fiscale: necessità di dimostrare ubicazione del centro di interessi economici ed affettivi	<ul style="list-style-type: none"> • Una persona fisica che trasferisce la propria residenza all'estero dopo la metà del periodo d'imposta, continua ad essere considerata fiscalmente residente in Italia fino al termine del periodo d'imposta stesso. • La possibilità di frazionare ai fini della residenza fiscale il periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento trova applicazione solo se contemplata dalla convenzione bilaterale in essere con lo stato estero di residenza. 	Ris. Ag. Entrate 3.12.2008, n. 471/E
Cancellazione dall'anagrafe dei residenti per trasferimento residenza all'estero in un paradiso fiscale: necessità di dimostrare ubicazione del centro di interessi economici ed affettivi	<ul style="list-style-type: none"> • In forza dell'art. 2, comma 2-bis, D.P.R. 917/1986, il cittadino italiano che si sia cancellato dall'anagrafe della popolazione residente per trasferirsi in Paesi a fiscalità privilegiata, si considera comunque residente in Italia a meno che dimostri la sussistenza di un prevalente centro di interessi nel Paese estero. • Ai fini probatori del centro di interessi le relazioni affettive e familiari non hanno una rilevanza prioritaria rispetto agli interessi di natura economico-patrimoniale. 	Sentenza 31.03.2015, n. 6501 Corte di Cassazione

Capo I - Disposizioni generali
D.P.R. 22.12.1986, n. 917

Articolo 3

BASE IMPONIBILE

- L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.
- In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell'art. 17, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
- Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
 - i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;
 - gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli

effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

c) (lettera soppressa);

d) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;

d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;

d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali.

Art. 3 cc. 1/3

BASE IMPONIBILE IRPEF

REDDITO COMPLESSIVO	⇒	L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto.	
	⇒	Residenti	⇒ Tutti i redditi posseduti ⇒ Al netto degli oneri deducibili
	⇒	Non residenti	⇒ Soltanto i redditi prodotti nel territorio dello Stato. ⇒ Art. 10 Tuir
ESCLUSIONI DALLA BASE IMPONIBILE	⇒	Redditi esenti o già tassati definitivamente	⇒ I redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.
	⇒	Assegni per mantenimento dei figli	⇒ Gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli, spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
	⇒	Assegni familiari ed emolumenti per carichi familiari	⇒ Gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare nonché, con gli stessi limiti e alle stesse condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge.
	⇒	Maggiorazione sociale delle pensioni	⇒ La maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici, prevista dall'art. 1 della L. 544/1988.
	⇒	Borse di studio a cittadini stranieri	⇒ Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano ai cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali.
	⇒	Altre esclusioni Esempi	⇒ <ul style="list-style-type: none"> • Bonus famiglia (art. 1 D.L. 185/2008). • Social card (art. 81, c. 32 D.L. 112/2008). • Assegno di maternità per donne non lavoratrici (L. 448/1998). • Rendite Inail⁽¹⁾, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea. • Pensioni equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva. • Indennità di mobilità (art. 7, c. 5 L. 23.07.1991, n. 223) per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative. • Lotteria degli scontrini (art. 1, c. 540 L. 232/2016)⁽²⁾.
TASSAZIONE SEPARATA	⇒	Non sono compresi nella base imponibile i redditi tassati separatamente (salvo opzione per tassazione ordinaria).	⇒ Art. 17 Tuir

Note

⁽¹⁾ • Al fine di assicurare la piena tutela dei titolari di indennizzi per infortunio o malattia professionale e di semplificare il contenzioso in materia, la rendita per inabilità permanente erogata dall'Inail ha natura risarcitoria del danno subito dall'assicurato a causa dell'evento invalidante.

• La medesima rendita non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini tributari (art. 15, c. 3-bis D.L. 22.10.2016, n. 193).

⁽²⁾ Esclusione introdotta dall'art. 19, L. 19.12.2019, n. 157.

Tavola

Prassi e giurisprudenza

Tassazione contributi pre-Covid

- L'Agenzia delle Entrate ha precisato che i contributi che non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e che non rilevano ai fini dei rapporti sanciti dal Tuir sono quelli «di qualsiasi natura» ed erogati «da chiunque», ma devono essere riconducibili agli aiuti «erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza».
- Questo significa che, affinché possa essere applicato il regime di esenzione fiscale previsto dal decreto Ristori, «è necessario che i contributi erogati alle imprese siano diversi da quelli esistenti prima dell'emergenza epidemiologica». In caso contrario, «i contributi rileveranno fiscalmente nei confronti delle imprese beneficiarie». Non è quindi possibile applicare la detassazione ai finanziamenti preesistenti all'emergenza Covid, ma anzi vige la ritenuta d'acconto al 4% prevista dall'art. 28, c. 2 D.P.R. 600/1973.

Ag. Entrate
risposta interpello
15.09.2021, n. 588

CONIUGI E FIGLI MINORI

1. Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata:

a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli artt. 177 e segg. del c.c. sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell'art. 210 dello stesso codice. I proventi dell'attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare;

b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli artt. 167 e seguenti del c.c. sono imputati per metà

del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell'art. 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangono destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo;

c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se l'usufrutto legale spetta a un solo genitore i redditi gli sono imputati per l'intero ammontare.

Art. **4** c. 1**REDDITI DEL CONIUGE E DEI FIGLI**

BENI CHE COSTITUISCONO OGGETTO DELLA COMUNIONE LEGALE	⇒	Acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali.	⇒	Art. 177⁽¹⁾⁻⁽²⁾ Codice Civile
	⇒	Frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione.	⇒	
	⇒	Proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati.	⇒	
	⇒	Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.	⇒	

TASSAZIONE	⇒	I redditi relativi a detti beni sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell'art. 210 Codice Civile (Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni).
	⇒	I proventi dell'attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati, in ogni caso, per l'intero ammontare.

Rati3307

ASPETTI CIVILISTICI DEL FONDO PATRIMONIALE	⇒	Oggetto	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • È un vincolo di destinazione su determinati beni che vengono ad assumere fisionomia patrimoniale separata, senza personalità giuridica, e sottoposti a limiti di alienabilità ed espropriabilità. • La funzione economica del fondo patrimoniale è quella di creare un legame in virtù del quale determinati beni, e i relativi frutti, sono riservati a soddisfare i bisogni della famiglia.
	⇒	Costituzione	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Deve essere costituito con atto pubblico alla presenza dei testimoni: .. da ciascun coniuge; _____ oppure _____ .. da entrambi i coniugi; _____ oppure _____ .. da un terzo (anche per testamento).] ← <p>È necessaria l'accettazione di entrambi i coniugi anche con atto pubblico posteriore. Art. 167⁽¹⁾ C.C.</p>
	⇒	Quando è possibile	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • La costituzione del fondo patrimoniale è realizzabile dai coniugi in regime di: .. comunione dei beni;] .. separazione dei beni.] Prima e durante il matrimonio.
	⇒	Formalità	⇒	<p>Annotazione del vincolo</p> <ul style="list-style-type: none"> • A margine dell'atto di matrimonio. • Trascrizione nei pubblici registri. <p>Ai fini dell'opponibilità ai terzi, si richiede l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio del fondo patrimoniale costituito sui beni immobili, anziché la sola trascrizione sui registri immobiliari. Corte Cost., sent. n. 111/1995</p>

Rati2942

Art. 4 c. 1

FONDO PATRIMONIALE

BENI CHE FORMANO OGGETTO DEL FONDO PATRIMONIALE	⇒ Immobili ⇒	• Fabbricati. • Terreni.
	⇒ Mobili iscritti in pubblici registri ⇒	• Autoveicoli. • Aereomobili. • Navi e imbarcazioni.
	⇒ Titoli di credito ⇒	Devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo.
	⇒ Nota bene ⇒	L'azienda non può essere oggetto di conferimento in fondo patrimoniale (comprese le quote e partecipazioni sociali in società di persone e S.r.l.).
IMPOSTE SUI REDDITI	⇒	I redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi.
	⇒	Nelle ipotesi previste nell' art. 171⁽¹⁾ Codice Civile , i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo.
REDDITI DEI BENI DEI FIGLI MINORI	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • I redditi dei beni dei figli minori, soggetti all'usufrutto legale da parte dei genitori, sono imputati per la metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. • Nel caso vi sia un solo genitore o se l'usufrutto spetti ad uno solo di essi i redditi gli sono imputati per l'intero.
Note	<p>⁽¹⁾ Per l'applicazione del presente articolo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, vedi l'art. 1, c. 13, L. 20.05.2016, n. 76.</p> <p>⁽²⁾ Per l'applicazione del presente articolo ai conviventi di fatto, vedi l'art. 1, c. 53, L. 20.05.2016, n. 76.</p>	

Tavola

Prassi e giurisprudenza

Partecipazione societaria acquisita in comunione di beni	<ul style="list-style-type: none"> • Reddito derivante da partecipazione societaria acquisita da uno dei coniugi in regime di comunione dei beni. • Imputazione reddito ad entrambi i coniugi 	Cass. sez. trib., sent. 24.02.2001, n. 2736
	<ul style="list-style-type: none"> • Comproprietà convenzionale tra i coniugi della partecipazione. • Imputazione reddito ad entrambi i coniugi. 	Ris. Ag. Entrate 30.04.2002, n. 131/E
Comunione legale tra coniugi: proventi dell'attività separata di ciascun coniuge	Tra i redditi suddivisi tra i coniugi in regime di comunione legale non sono compresi quelli derivanti dall'attività separata di ciascuno di essi, che vanno imputati per intero al coniuge percipiente, senza che sia possibile interpretare la norma nel senso di escluderne dall'ambito applicativo i nuclei familiari monoreddito.	Corte di Cassazione, sentenza 19.01.2005, n. 1034
Profilo dell'imposizione sui redditi del fondo patrimoniale: imputazione per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi	Stante le particolari disposizioni del codice civile in tema di fondo patrimoniale, si ritiene che il principio di imputazione del reddito disposto in via generale dall'art. 4 del Tuir possa valere anche in sede di applicazione della cedolare secca. Conseguentemente, si ritiene che il coniuge non proprietario possa optare autonomamente per l'applicazione del regime della cedolare secca sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo.	Circ. Ag. Entrate 4.06.2012, n. 20/E, punto 7

REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA

1. *I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.*
2. *Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.*
3. *Ai fini delle imposte sui redditi:*
 - a) *le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza;*
 - b) *le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali;*
 - c) *le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;*
 - d) *si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.*
L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.
4. *I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230 bis del c.c., limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.*
La presente disposizione si applica a condizione:
 - a) *che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;*
 - b) *che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;*
 - c) *che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.*
5. *Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.*

Art. **5** cc. 1 e 2

IMPUTAZIONE DEL REDDITO AI SOCI

IMPUTAZIONE DEL REDDITO



I redditi delle società di persone sono imputati, per trasparenza, a ciascun socio.



- Indipendentemente dalla percezione.
- Proporzionalmente alle quote di partecipazione agli utili, che possono essere diverse da quelle di partecipazione al capitale sociale.

Art. 5 cc. 1 e 2

IMPUTAZIONE DEL REDDITO AI SOCI (segue)



Nota⁽¹⁾

Qualora la partecipazione alla società sia stata assunta dal socio non a titolo personale ma quale imprenditore, essendo indicata tra le attività relative all'impresa, nell'inventario redatto ai sensi dell'art. 2217 Codice Civile la quota di reddito o di perdita deve essere indicata nei quadri "RF" o "RG" del Modello Redditi.

RI1619-1

Art. **5** cc. 1 e 2

IMPUTAZIONE DEL REDDITO AI SOCI (segue)

Compilazione quadro RH

Dati	<ul style="list-style-type: none"> • Rossi Mario partecipa nella società Alfa S.n.c. di Rossi Aldo & C., con una quota del 32,50%. • Reddito della società € 100.000,00, in contabilità semplificata (senza ritenute). 												
	<p>Sezione I Dati della società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE</p>												
RH1	Codice fiscale società o associazione partecipata		Tipo		Quota di partecipazione		Quota reddito (o perdita)		Perdite illimitate		Reddito dei terreni		Deduzioni
	01234560809		3		32,50 %		32.500 ,00						X
	Quota redd. società non operative		Quota ritenute d'acconto		Quota crediti d'imposta		Rientro dall'estero		Quota oneri detraibili		Quota reddito non imponibile		
	,00		,00		,00				,00		,00		

Prospetto da rilasciare ai soci o associati

DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE									
CODICE FISCALE		RAGIONE SOCIALE							
01234560809		Alfa S.n.c. di Rossi Aldo & C.							
CONTABILITA' SEMPLIFICATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTABILITA' ORDINARIA	<input type="checkbox"/>	LAVORO AUTONOMO	<input type="checkbox"/>	SOCIETA' ARTIGIANA	<input type="checkbox"/>	CODICE ATTIVITA'(1)	56.10.11
SEDE LEGALE (2)		VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.	COMUNE		PROV.		
mese anno		Via Roma, n. 4		35100	Padova		PD		
DOMICILIO FISCALE (2)		VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.	COMUNE		PROV.		
mese anno									
ATTESTAZIONE anno d'imposta "n"									
PERDITE SENZA LIMITI DI TEMPO	<input type="checkbox"/>	ATTRIBUZIONE REDDITO TERRENI	<input type="checkbox"/>	QUOTA % PARTECIPAZIONE		32,50			
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOCIO O ASSOCIATO									
CODICE FISCALE		RAGIONE SOCIALE OPPURE COGNOME E NOME							
RSSMRA44P07C118R		Rossi Mario							
QUALIFICA	A	TELEFONO	DATA DI NASCITA		SESSO	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROV.	
RESIDENZA ANAGRAFICA		VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazioni)		PROV.		
mese anno		Via Milano, n. 5		35100	Padova		PD		
ELEMENTI CONTABILI DELLA SOCIETA' E RELATIVE QUOTE DEL SOCIO O ASSOCIATO									
REDDITO O PERDITA DELLA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE	REDDITO MINIMO SOCIETA' NON OPERATIVA	REDDITO RELATIVO ALLE INDENNITA' SPETTANTI PER LA CESSAZIONE DI RAPPORTI DI AGENZIA (3)		PERDITE DI IMPRESA ORDINARIA NON COMPENSATE DI CUI ALL'ART. 8 C. 3 PRIMO PERIODO		PERDITE DI IMPRESA ORDINARIA NON COMPENSATE DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 3 ULTIMO PERIODO			
100.000 ,00	,00	,00		,00		,00			
QUOTA DI REDDITO O PERDITA	QUOTA REDDITO MINIMO SOCIETA' NON OPERATIVA	QUOTA REDDITO RELATIVO ALLE INDENNITA' SPETTANTI PER LA CESSAZIONE DI RAPPORTI DI AGENZIA (3)		QUOTA PERDITE NON COMPENSATE DI CUI ALL'ART. 8 C. 3 1° PERIODO		QUOTA PERDITE DI IMPRESA ORDINARIA NON COMPENSATE DI CUI ALL'ART. 8 C. 3 ULTIMO PERIODO			
32.500 ,00	,00	,00		,00		,00			
RISERVE COSTITUTE PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' SOGGETTA ALL'IRPESE IN SOCIETA' DI PERSONE	REDDITO DI LAVORO AUTONOMO IMPUTABILE ALL'ATTIVITA' DI RICERCA (4)	REDDITO O PERDITA DELLA SOCIETA' AI FINI DEL CALCOLO DELL'ACCONTO		PERDITE DI IMPRESA SEMPLIFICATA NON COMPENSATE					
,00	,00	100.000 ,00		,00		,00			
QUOTA RISERVE COSTITUTE PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' SOGGETTA ALL'IRPESE IN SOCIETA' DI PERSONE	QUOTA REDDITO DI LAVORO AUTONOMO IMPUTABILE ALL'ATTIVITA' DI RICERCA (4)	QUOTA REDDITO O PERDITA DELLA SOCIETA' AI FINI DEL CALCOLO DELL'ACCONTO		QUOTA PERDITE DI IMPRESA SEMPLIFICATA NON COMPENSATE					
,00	,00	32.500 ,00		,00		,00			
- Omissis -									
Data	19/05/n+1			FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE		Aldo Rossi		PAGINA 1 DI 1	
- Omissis -									

Art. 5 c. 3

EQUIPARAZIONE AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

SOCIETÀ DI ARMAMENTO	⇒ S.n.c.	⇒ Se costituite all'unanimità.
	⇒ S.a.s.	⇒ Se costituite a maggioranza.
SOCIETÀ DI FATTO	⇒ S.n.c.	⇒ Se hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciale.
	⇒ Società semplici	⇒ Se non hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciale.
ASSOCIAZIONI SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA TRA PROFESSIONISTI	⇒ Società semplici	⇒ L'atto o la scrittura autenticata possono essere redatte fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi all'associazione.
SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI RESIDENTI	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Sono tali quelle che, per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale, o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. • L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se in forma di atto pubblico, o di scrittura privata autenticata o, in mancanza, dall'attività effettivamente esercitata.

Art. 5 cc. 4 e 5

DISCIPLINA CIVILISTICA DELL'IMPRESA FAMILIARE

DEFINIZIONE DI "FAMILIARE"	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini della disciplina in oggetto, si intende come "familiare": <ul style="list-style-type: none"> .. il coniuge; .. il parente entro il 3° grado Genitori, figli, fratelli, zii, nipoti, nonni, pronipoti. .. gli affini entro il 2° grado Suoceri, generi, nuore, cognati. 						
	⇒	<table border="1"> <tr> <td>Coniugio</td> <td>Rapporto giuridico esistente fra i coniugi.</td> </tr> <tr> <td>Parentela</td> <td>Vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona (stipite).</td> </tr> <tr> <td>Affinità</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Vincolo che unisce un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. • Gli affini di un coniuge non sono affini dell'altro coniuge. </td> </tr> </table>	Coniugio	Rapporto giuridico esistente fra i coniugi.	Parentela	Vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona (stipite).	Affinità	<ul style="list-style-type: none"> • Vincolo che unisce un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. • Gli affini di un coniuge non sono affini dell'altro coniuge.
	Coniugio	Rapporto giuridico esistente fra i coniugi.						
Parentela	Vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona (stipite).							
Affinità	<ul style="list-style-type: none"> • Vincolo che unisce un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. • Gli affini di un coniuge non sono affini dell'altro coniuge. 							
⇒								
IMPRESA FAMILIARE	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Per "impresa familiare" si intende quella cui collaborano: <ul style="list-style-type: none"> .. il coniuge; .. i parenti entro il 3° grado; .. gli affini entro il 2° grado. 						
	⇒	Trattasi di impresa individuale						
LAVORO	⇒	Il lavoro della donna è considerato uguale a quello dell'uomo.						
REGIME	⇒	È attivabile sia in regime di comunione sia di separazione di beni.						
CONVIVENZA	⇒	Non è necessaria la convivenza tra i collaboratori.						
PREVALENZA	⇒	La collaborazione deve essere prestata con carattere di continuità e prevalenza.						

Art. 5 c. 4

DISCIPLINA FISCALE DELL'IMPRESA FAMILIARE

QUOTE DI REDDITO	⇒ Titolare	⇒	Minimo 51%
	⇒ Collaboratori	⇒	Massimo 49% ⇒ <ul style="list-style-type: none"> • Condizioni: .. collaborazione prestata in modo continuativo e prevalente nell'impresa; .. i redditi non possono essere attribuiti ai collaboratori che prestano la loro attività nella famiglia e non nell'impresa.

MODALITÀ DI IMPUTAZIONE DEL REDDITO	⇒ Utili	⇒	I redditi dell'impresa familiare sono imputati a ciascun soggetto interessato proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.	⇒	Limitatamente al 49% dell'ammontare del reddito di impresa risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore.
	⇒ Perdite	⇒	I familiari collaboratori partecipano agli utili ma non alle perdite dell'impresa.	⇒	Agli effetti sia civili che fiscali.
	⇒ Accertamento	⇒	Il maggior reddito accertato dell'impresa è imputato al titolare, comprese le sanzioni.		

CONDIZIONI	⇒ Nominativo dei collaboratori Lett. a)	⇒	I familiari partecipanti all'impresa devono risultare nominativamente, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta , recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti.	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore. • Soggetto a imposta di registro fissa. Non è più richiesta l'indicazione delle quote di utili spettanti a ciascun familiare.
	⇒ Informazioni dal titolare Lett. b)	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • La dichiarazione dei redditi dell'imprenditore deve recare (nel periodo d'imposta): .. l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari; .. l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente. 		
	⇒ Attestazioni dei familiari Lett. c)	⇒	Ciascun familiare, apponendo la firma nel frontespizio, oltre a sottoscrivere la dichiarazione, attesta anche di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente (nella propria dichiarazione dei redditi).		

Tavola

Prassi e giurisprudenza

Decesso del socio	<ul style="list-style-type: none"> • Gli eredi non hanno il diritto a subentrare automaticamente nella società in sostituzione del defunto. • Per il subentro necessita un nuovo accordo tra i soci superstiti e gli eredi. 	Cas., sez. I, 14.03.2001, n. 3671
	Il reddito di partecipazione dovrà essere imputato per intero e proporzionalmente ai soci che rivestono tale titolo al 31.12 dell'anno, senza tenere conto degli eventuali eredi il cui procedimento di ammissione non sia ancora concluso.	Ris. Ag. Entrate 17.04.2008, n. 157/E
Liquidazione del diritto di partecipazione del familiare	<ul style="list-style-type: none"> • La liquidazione del diritto di partecipazione del familiare a seguito di recesso: .. non deve essere assoggettata ad Irpef per il collaboratore; .. non è deducibile in capo all'imprenditore. 	Ris. Ag. Entrate 28.04.2008, n. 176/E

Capo I - Disposizioni generali
D.P.R. 22.12.1986, n. 917

Articolo 6

CLASSIFICAZIONE DEI REDDITI

1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:

- redditi fondiari;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi d'impresa;
- redditi diversi.

2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni

consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.

3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi d'impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.

Art. 6 cc. 1/3

TIPOLOGIE DI REDDITO

CATEGORIE DI REDDITO	⇒	<ul style="list-style-type: none"> I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: <ul style="list-style-type: none"> .. redditi fondiari; .. redditi di capitale; .. redditi di lavoro dipendente; .. redditi di lavoro autonomo; .. redditi d'impresa; .. redditi diversi. 	
PROVENTI SOSTITUTIVI DEL REDDITO	⇒	Proventi in sostituzione di redditi ⇒ I proventi conseguiti in sostituzione dei redditi o le indennità conseguite, anche sotto forma assicurativa, a titolo di risarcimento dei danni subiti per la perdita dei redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti, ceduti o perduti.	
	⇒	Interessi ⇒ Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.	
LUCRO CESSANTE	⇒	Non tutte le somme conseguite a titolo di risarcimento rappresentano reddito tassabile ai fini Irpef, ma solo quelle conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, maturati o maturandi.	⇒ Imponibili
DANNO EMERGENTE	⇒	<ul style="list-style-type: none"> Indennità percepite a causa di invalidità permanente o di morte. Somme corrisposte per reintegrare i danni e le perdite effettivamente subite aventi funzione di reintegrazione patrimoniale. Risulta assente il presupposto impositivo richiesto dal legislatore tributario e, pertanto, in termini generali, devono intendersi escluse dalla ritenuta Irpef .	⇒ Non tassabili ⁽¹⁾
REDDITI PRODOTTI DA SNC E SAS	⇒	<ul style="list-style-type: none"> Da qualsiasi fonte provengano. Qualsiasi sia l'oggetto sociale. 	⇒ Reddito d'impresa, determinato secondo le norme relative a tali redditi.

Nota⁽¹⁾

- Al fine di assicurare la piena tutela dei titolari di indennizzi per infortunio o malattia professionale e di semplificare il contenzioso in materia, la rendita per inabilità permanente erogata dall'Inail ha natura risarcitoria del danno subito dall'assicurato a causa dell'evento invalidante.
- La medesima rendita non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini tributari (art. 15, c. 3-bis, D.L. 193/2016).

Tavola

Prassi e giurisprudenza

Assegno di maternità erogato a soggetto non lavoratore	L'importo percepito a tale titolo non può essere considerato sostitutivo di un reddito di lavoro.	Circ. Ag. Entrate 12.05.2000, n. 3/E
Somme ricevute a seguito di transazione per controversie o cause di lavoro	Non sono tassabili, poichè non costituiscono redditi di lavoro dipendente, se hanno la natura di titolo risarcitorio per la mancata percezione di redditi.	Cass. sez. 5, 21.06.2002, n. 9111 Cass. sez. trib. 21.05.2007, n. 91111
	Sono tassabili in quanto costituiscono redditi di lavoro dipendente: i danni da mancata assunzione obbligatoria, per illegittimo licenziamento, le indennità sostitutive di ferie non godute.	Cass. sez. trib. 2.10.2008, n. 24432 Cass. sez. trib. 10.12.2007, n. 25759
Indennizzi erogati dal fondo di solidarietà a favore di vittime della risoluzione di istituti di credito	I predetti indennizzi non assumono rilevanza reddituale e quindi non devono essere sottoposti a tassazione.	Ris. Ag. Entrate 12.01.2017, n. 3/E

Capo I - Disposizioni generali
D.P.R. 22.12.1986, n. 917

Articolo 7

PERIODO DI IMPOSTA

1. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto stabilito nel comma 3 dell'art. 8 e nel secondo periodo del c. 3 dell'art. 12.
2. L'imputazione dei redditi al periodo d'imposta è regolata dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano.
3. In caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo d'imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli artt. 19 e 21, salvo il disposto del comma 3 dell'art. 17, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso art. 17, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.

Art. 7 cc. 1/3

PERIODO D'IMPOSTA DEI SOGGETTI IRPEF

ANNO SOLARE	⇒ L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.	⇒	• Salvo l'eccezione rappresentata dalla possibilità di riportare nei periodi d'imposta successivi le eccedenze di: .. perdite d'esercizio; .. ritenute; .. crediti d'imposta.
DEROGHE	⇒ Il principio dell'annualità dell'imposta subisce delle deroghe nell'ipotesi di fallimento, di liquidazione volontaria ovvero di liquidazione coatta amministrativa degli imprenditori persone fisiche (artt. 182 e 183 Tuir).		
IMPUTAZIONE DEI REDDITI	⇒ In base alle norme proprie della categoria alla quale appartengono.	⇒ Criterio di competenza ⇒ Criterio di cassa ⇒ Salvo eccezioni	⇒ Fondiari ⇒ Di impresa ⇒ Capitale ⇒ Lavoro dipendente ⇒ Lavoro autonomo ⇒ Di impresa ⇒ Redditi diversi
EREDI E LEGATARI	⇒ I redditi prodotti dal defunto e percepiti dagli eredi possono essere tassati separatamente, anche se non rientranti tra quelli previsti dall'art. 17 del Tuir.	⇒	⇒ Salvo diversa opzione da manifestare in dichiarazione dei redditi.

Tavola

Prassi e giurisprudenza

Assoggettabilità a ritenuta d'acconto dei corrispettivi del lavoratore autonomo deceduto	Il credito di lavoro professionale a favore del defunto, maturato prima della sua morte e liquidato successivamente agli eredi, va assoggettato a ritenuta d'acconto ai fini irpef a norma dell'art. 25 D.P.R. 29.09.1973, n. 600, in quanto agli eredi che hanno trovato nel compendio ereditario l'obbligazione tributaria relativa ad un credito di lavoro professionale del de cuius sono tenuti al pagamento non solo dell'imposta sul credito che vanno a riscuotere iure successionis ma anche alla preventiva corresponsione della ritenuta d'acconto.	Commissione Tributaria Centrale decisione 20.05.1988, n. 4436
Adempimenti dichiarativi degli imprenditori individuali e delle società di persone aventi esercizio non coincidente con l'anno solare	Il lasso di tempo (cosiddetto periodo d'imposta) che occorre prendere a base per la delimitazione temporale dell'obbligazione tributaria è costituito sia per le persone fisiche che per le società personali dall'anno solare.	Ris. Ag. Entr. 20.09.2011, n. 92/E

DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO

1. *Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60⁽¹⁾.*
 2. *Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'art. 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.*
 3. *Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'80% dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta⁽¹⁾ e per l'intero importo che trova capienza in essi⁽¹⁾. Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo art. 84.*
- ⁽¹⁾A decorrere dal 1.01.2019 così come modificato dall'art. 1, c. 23, lett. a), nn. 1) e 2) L. 30.12.2018, n. 145.

Art. **8** c. 1**REDDITO COMPLESSIVO DELLE PERSONE FISICHE****DETERMINAZIONE
REDDITO
COMPLESSIVO**

- Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorre a formarlo e sottraendo le perdite di arti e professioni.

Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'art. 60 Tuir (corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati minori di età, o permanentemente inabili al lavoro, o agli ascendenti o ai componenti dell'impresa familiare).

Art. 8 cc. 2 e 3

FISCALITÀ DELLE PERDITE

	Fiscalità delle perdite	Perdite maturate nel 2006 e 2007	Perdite maturate fino al 2017	Perdite maturate dal 2018 ⁽¹⁾
IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA	Utilizzo e/o compensazione	Le perdite possono essere compensate con redditi della stessa categoria (redditi d'impresa), anche di tipo partecipativo.	Le perdite possono essere utilizzate in compensazione anche con redditi appartenenti ad altra categoria (redditi di fabbricati, diversi, ecc.), a riduzione del reddito complessivo nel limite del suo ammontare.	Le perdite possono essere compensate con redditi della stessa categoria , anche di tipo partecipativo.
	Riporto delle perdite	<ul style="list-style-type: none"> Le perdite non compensate possono essere riportate "a nuovo" negli esercizi successivi, non oltre il 5°. Le perdite, se maturate nei primi 3 anni di inizio dell'attività, possono essere riportate a nuovo "illimitatamente", quindi senza alcun limite temporale. 	<ul style="list-style-type: none"> Le perdite non possono essere riportate "a nuovo" negli esercizi successivi. La quota di perdita che residua dopo aver effettuato la compensazione nello stesso esercizio in cui è maturata si perde definitivamente. 	<ul style="list-style-type: none"> Le perdite non compensate possono essere computate in diminuzione dei relativi redditi senza limiti temporali, nel limite dell'80% del reddito di ciascuno dei periodi successivi. Le perdite, se maturate nei primi 3 anni di inizio dell'attività, possono essere riportate a nuovo "illimitatamente", quindi senza alcun limite temporale.
IMPRESE IN CONTABILITÀ ORDINARIA	Utilizzo e/o compensazione	Le perdite possono essere compensate con redditi della stessa categoria, anche di tipo partecipativo.		
	Riporto delle perdite	<ul style="list-style-type: none"> Le perdite non compensate possono essere computate in diminuzione dei relativi redditi nei periodi successivi, nel limite temporale di 5 anni (compensazione integrale dell'importo). Le perdite, se maturate nei primi 3 anni di inizio dell'attività, possono essere riportate a nuovo "illimitatamente", quindi senza alcun limite temporale. 	<ul style="list-style-type: none"> Le perdite non compensate possono essere computate in diminuzione dei relativi redditi senza limiti temporali, nel limite dell'80% del reddito di ciascuno dei periodi successivi. Le perdite, se maturate nei primi 3 anni di inizio dell'attività, possono essere riportate a nuovo "illimitatamente", ossia senza alcun limite temporale. 	

Nota⁽¹⁾

In sostanza, è stata ora prevista una uniformità di trattamento tra le perdite dei soggetti in contabilità semplificata e quelli in contabilità ordinaria. Le perdite sono scomutate "in verticale", ossia solo dal reddito d'impresa. In entrambi i casi (contabilità ordinaria o semplificata), si possono utilizzare illimitatamente le perdite nel limite dell'80%. Tale limite dell'80% non trova applicazione per le perdite prodotte nei primi tre periodi di attività.

Art. 8 cc. 2 e 3

FISCALITÀ DELLE PERDITE (segue)

Tavola

Normativa applicabile dal 1.01.2018

Perdite dei professionisti	Determinazione reddito complessivo	<ul style="list-style-type: none"> • Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorre a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni. • La parte che eventualmente residua, dopo aver effettuato la predetta compensazione, non può essere utilizzata negli esercizi successivi. <p>Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione (corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati minori di età, o permanentemente inabili al lavoro, o agli ascendenti o ai componenti dell'impresa familiare).</p>
Perdite di S.n.c., S.a.s. e associazioni	Imputazione ai soci	<p>Le perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono, per ciascun socio o associato, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.</p>
Perdite di imprese commerciali e partecipazione in S.n.c. e S.a.s.	Trattamento delle perdite	<ul style="list-style-type: none"> • Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice (in contabilità semplificata o ordinaria) sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi in misura non superiore all'80% dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi. <p>Se le perdite pregresse sono di entità inferiore all'80% del reddito, la compensazione sarà integrale, mentre al contrario si avrà una parte di reddito che genera un versamento di imposte. Nel testo novellato dell'art. 8 Tuir si afferma che le perdite, anzitutto, sono computate in diminuzione dei relativi redditi, e solo la differenza eccedente impatterà l'80% del reddito prodotto negli esercizi successivi. Questo passaggio, inesistente nell'art. 84 Tuir per i soggetti Ires, porta a ritenere che se un contribuente detiene più fonti dalle quali ritrae redditi d'impresa, la compensazione di perdite e redditi generati nel medesimo periodo d'imposta avviene al 100% e solo l'eccedenza sarà sottoposta al limite dell'80% del reddito prodotto in esercizi successivi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si applicano le disposizioni dell'art. 84, c. 2 Tuir; pertanto, le perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva. • Limitatamente alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, si applicano le disposizioni previste dal c. 3 dell'art. 84 Tuir. Pertanto, opera il divieto di riporto delle perdite nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite sia trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, sia modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. Tale divieto opera anche per i soggetti che optano per il regime della trasparenza fiscale a ristretta base societaria (nuovo art. 116, c. 2-bis Tuir). <p>Le perdite eccedenti, ossia quelle che superano i redditi d'impresa prodotti, sono riportate a nuovo illimitatamente nel tempo. La norma non fornisce una disposizione transitoria, sicché pare necessario applicare la medesima interpretazione che nel passato è stata fornita nel passaggio analogo avvenuto per i soggetti Ires nel 2011. Tale interpretazione (circ. Ag. Entrate 53/E/2011) portava ad immettere nel nuovo sistema di riporto illimitato nel tempo tutte le perdite non prescritte nell'anno di prima applicazione della novità normativa. Questa interpretazione porta ad affermare che le perdite emerse a partire dal modello Redditi 2014 (per il periodo d'imposta 2013) entrino, quale perdita più "vecchia", nel nuovo sistema di riporto illimitato nel tempo.</p>

Art. 8 cc. 2 e 3

FISCALITÀ DELLE PERDITE (segue)

Esempio n. 1

Compensazione dei redditi e delle perdite prodotte nel medesimo periodo di imposta

Dati	<ul style="list-style-type: none"> Una S.n.c., partecipata dai soci persone fisiche A e B al 50% ciascuno, realizza nell'anno n una perdita per € 200.000, imputata per trasparenza in capo a ciascun socio per € 100.000. Nel medesimo periodo A consegue un reddito d'impresa, derivante dall'esercizio dell'attività di imprenditore individuale, per € 40.000. La perdita imputata per trasparenza dalla S.n.c. è scomputata integralmente, e non nel limite di €32.000 (l'80% di 40.000). 		
Soggetto	Reddito (perdita) del periodo n	Altri redditi di impresa del periodo n	Reddito netto
S.n.c.	- 200.000		
A (socio al 50%)	- 100.000	+ 40.000	+ 60.000

Esempio n. 2

Utilizzo delle eccedenze nei periodi d'imposta successivi

Dati	<ul style="list-style-type: none"> Riprendendo l'esempio n. 1, se il socio A ha un'unica partecipazione (supposta pari al 50%) nella S.n.c. e non ha altri redditi d'impresa ed inoltre: <ul style="list-style-type: none"> .. nell'anno n, la S.n.c. realizza una perdita di € 200.000; .. nell'anno n+1, la S.n.c. ha un reddito imponibile di € 140.000. Nell'anno n+1 il socio A utilizza la perdita limitatamente a € 56.000 (l'80% del reddito imputato per trasparenza dalla snc nel medesimo periodo d'imposta), riportando l'eccedenza di € 44.000 ai periodi d'imposta successivi. 			
Soggetto	Reddito (perdita) del periodo n	Reddito (perdita) del periodo n+1	Reddito netto nel periodo n+1	Perdita residua
S.n.c.	- 200.000	+ 140.000		
A (socio al 50%)	- 100.000	+ 70.000	70.000 - (70.000 x 80%) = 14.000	100.000 - 56.000 = 44.000

Tavola

Prassi e giurisprudenza

Perdita di S.r.l. trasformata in società di persone	Le perdite fiscali precedenti della S.r.l. possono essere trasferite pro-quota ai soci della S.a.s., con il limite di utilizzo di dette perdite esclusivamente in diminuzione dei successivi redditi prodotti dalla società trasformata stessa.	Ris. Ag. Entrate 16.05.2005, n. 60/E
Dichiarazione ultra-tardiva con perdita e diritto alla compensazione	L'Associazione italiana dei commercialisti (Aidc), attraverso la norma n. 206, ha affermato che la presentazione ultra-tardiva di una dichiarazione riportante una perdita non preclude il suo utilizzo in compensazione con gli imponibili successivi.	Norma di comportamento n. 206 AIDC

DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE

1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria.
2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l'apporto è proporzionale, il corrispettivo non può essere inferiore al valore normale determinato a norma del successivo comma 4, lettera a).
3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza,

nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.

4. Il valore normale è determinato:
- per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
 - per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti;
 - per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.
5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società.

Art. 9 cc. 1 e 5**DETERMINAZIONE DEL REDDITO IRPEF****REDDITO COMPLESSIVO**

⇒ I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria (ovvero redditi: fondiari, di capitale, da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, d'impresa e diversi) seguendo le regole previste nei capi successivi del titolo I del Tuir.

ATTI A TITOLO ONEROSO

⇒ Le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso si applicano per analogia anche per gli atti a titolo oneroso che comportano costituzione o trasferimento di diritti reali, di godimento e per i conferimenti in società.

Art. 9 c. 3**VALORE NORMALE DEI BENI E DEI SERVIZI**

Salvo quanto previsto dal successivo c. 4, per i beni ivi considerati, si intende:

VALORE NORMALE

⇒ Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni ed i servizi della stessa specie o similari.

⇒ In condizioni di libera concorrenza.

⇒ Al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o i servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, in quelli più prossimi.

• Con riferimento a:
 .. listini o tariffe del soggetto fornitore;
 .. mercuriali o listini della CCIAA;
 .. tariffe professionali.

⇒ Tenendo conto degli sconti d'uso.

⇒ Per beni e servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti amministrativi in vigore.

Art. **9** c. 2**CRITERI DI VALUTAZIONE**

PROVENTI ED ONERI IN VALUTA ESTERA	⇒	I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi a operazioni in valuta estera si valutano secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati conseguiti o sostenuti.
CORRISPETTIVI, PROVENTI, SPESE ED ONERI IN NATURA	⇒	Valutazione in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti.
CONFERIMENTI O APPORTI IN SOCIETÀ O IN ALTRI ENTI	⇒	Valutazione in base al valore normale dei beni e dei crediti conferiti. ⇒ Se i beni conferiti o apportati proporzionalmente sono azioni o titoli negoziati in mercati regolamentati (italiano o esteri), il corrispettivo non può essere inferiore al valore normale previsto dall'art. 9, c. 4, lett. a).

Art. **9** c. 4**VALORE NORMALE DEI TITOLI**

AZIONI, OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI	⇒	Negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri	⇒	In base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese.	⇒	Let. a)
ALTRE AZIONI, TITOLI O QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI ENTI	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • In proporzione al valore del patrimonio netto della società. • Se di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti. 			⇒	Let. b)
OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI DIVERSI DAI PRECEDENTI	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Valore normale di titoli analoghi per caratteristiche, negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri. • In mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo. 			⇒	Let. c)

Tavola**Prassi e giurisprudenza**

Conferimento in società	Il valore normale attribuito al conferimento è quello dei beni e servizi conferiti e non quello delle quote o azioni ricevute. Tuttavia, se queste ultime sono negoziate in mercati regolamentati, italiani o esteri, ed il conferimento è proporzionale tra i soci, si considera come valore minimo la media delle quotazioni dell'ultimo mese.	Circ. Ag. Entrate 16.03.2005, n. 10/E
Valore normale di titoli e quote	Per le azioni o quote di società o enti non quotati il valore normale è rappresentato in proporzione al patrimonio netto effettivo e non al patrimonio netto contabile.	Ris. Ag. Entrate 8.01.2002, n. 3/E Ris. Ag. Entrate 20.03.2001, n. 29/E